



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1324

Data 12/08/2026

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PESCARA PER L'ATTIVITÀ
DI VALUTAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE INERENTE AL "IMMOBILE
ARTIGIANALE E RELATIVO PIAZZALE ANTISTANTE SITI IN PENNE IN CONTRADA
PONTE S. ANTONIO IDENTIFICATI CATASTALMENTE AL FOGLIO 81 PART. 701 SUB
1".**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: presa d'atto di un accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Pescara per l'attività di valutazione del canone di locazione inerente al “immobile artigianale e relativo piazzale antistante siti in Penne in contrada Ponte S. Antonio identificati catastalmente al Foglio 81 Part. 701 sub 1”.

“Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente”

Premesso che:

- con delibera n.620 del 28/04/2026 il Direttore Generale indiceva un'indagine di mercato per l'individuazione ed acquisizione, in locazione passiva, nel Comune di Penne (Pe) di un immobile da adibire a Postazione Medicalizzata del 118, in ottemperanza ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica previsti per i contratti pubblici esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei Contratti pubblici;
- con avviso prot.n.0051847/24 del 30/05/2024 l'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi attivava l'indagine di mercato in parola;
- con verbale del 07/07/2026 la Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore Generale con delibera n.917 del 16/06/2026, dichiarava ammissibile e, quindi, ammetteva un'unica proposta di locazione, quella inerente al primo piano di un immobile artigianale ed il relativo piazzale antistante di sua proprietà esclusiva siti in Penne in contrada Ponte S. Antonio identificati catastalmente al Foglio 81 Part. 701 sub 1. in quanto risultata completa e pienamente rispondente a quanto richiesto nell'avviso d'indagine di mercato;
- con verbale del 28/07/2026 la Commissione Giudicatrice decideva di trasmettere al Responsabile Unico di Progetto l'offerta economica inerente all'unica proposta ammessa al fine di consentirgli di attivare la procedura prevista dalla normativa vigente che si concluderà con la stima, da parte dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Pescara, del più probabile canone attuale di mercato per la locazione dell'unità immobiliare in questione al fine di verificarne la congruità.

Considerato che occorre determinare il più probabile canone attuale di mercato per la locazione dell'unità immobiliare offerta per l'indagine di mercato al fine di verificarne la congruità.

Visto che l'art. 64 del D.lgs. n.300 del 1999, come modificato dall'art.6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n.44 dispone che “ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle Entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali mediante accordi secondo quanto previsto dall'art.15 delle legge 7 agosto 1990, n.241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'art.59”.

Premesso che:

- con nota prot.n.0073145/26 del 28/07/2026 l'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, in conformità a quanto disposto dall'attuale normativa in materia dei criteri di individuazione del canone di beni immobili oggetto di locazioni con la P.A., inoltrava all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Pescara una istanza di accordo di collaborazione per il rilascio della stima del canone relativo all'uso dell'immobile in parola;
- con nota a mezzo PEC del 03/08/2026 l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Pescara ha inviato all'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi l'accordo di collaborazione firmato

digitalmente ove sono indicati, tra l'altro, i costi del rimborso da corrispondere per la consulenza richiesta

- “Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza”.
- Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento
 1. Il Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

nonché la registrazione al centro di costo
 2. Il Dirigente dell'U.O.C. Controllo di Gestione;

e al conto economico dell'esercizio di competenza
 3. Il Dirigente dell'U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria
- Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda

D E L I B E R A

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- **di prendere atto** della nota a mezzo PEC del 03/08/2026 con la quale l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Pescara ha inviato al Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi l'accordo di collaborazione per il rilascio della stima del canone relativo alla locazione dell'unità immobiliare costituita da un immobile artigianale ed dal relativo piazzale antistante siti in Penne in contrada Ponte S. Antonio identificati catastalmente al Foglio 81 Part. 701 sub 1. firmato digitalmente ove sono indicati, tra l'altro, i costi del rimborso da corrispondere per la consulenza richiesta e il Codice Univoco d'Ufficio utile per ricevere con modalità elettronica i documenti contabili di addebito;
- **di approvare e stipulare** con l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Pescara l'accordo di collaborazione, inviato in data 03/08/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, inerente alla richiesta di un parere di stima del canone relativo all'unità immobiliare costituita da un immobile artigianale ed dal relativo piazzale antistante siti in Penne in contrada Ponte S. Antonio identificati catastalmente al Foglio 81 Part. 701 sub 1.;
- **di sottoscrivere** digitalmente, unitamente al Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Pescara l'accordo di collaborazione per il rilascio di un parere di congruità tecnico-economica sul canone di locazione richiesto dalla proprietaria dell'immobile in parola;
- **di demandare** all'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi l'esecuzione dell'accordo di collaborazione in parola;
- **di DARE ATTO** che, ai sensi della Legge regionale n.10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L.n.69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale;
- **di conferire** al presente provvedimento effetti di immediata esecutività.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITA'
DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA
TRA

Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Pescara, di seguito anche solo "AdE_DP", con sede in Pescara, Piazza Italia n. 15 codice fiscale 06363391001, in persona della dott.ssa Monica Di Meo in qualità di Direttrice Provinciale di Pescara, giusta delega del Direttore Regionale dell'Abruzzo, prot. n. 16328 del 26/06/2026

E

Azienda Sanitaria Locale di Pescara (di seguito anche solo "ASL di Pescara"), Istituzione pubblica, con sede legale in Pescara, via Renato Paolini, n. 68, codice fiscale/partita IVA 01397530682, in persona del dott. Vero Michitelli in qualità di Direttore Generale pro tempore dell'ASL di Pescara, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale D'Abruzzo n. 1399 del 15.09.2023;

di seguito definite anche, disgiuntamente, "*Parte*" e, congiuntamente, "*Parti*".

PREMESSO CHE

- A. l'articolo 64, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone

che “Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59”;

- B. ASL di Pescara, in quanto amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia delle entrate può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 300/1999;
- C. ASL di Pescara ha la necessità di determinare il più probabile canone di locazione dell'immobile artigianale e relativo piazzale antistante, di proprietà privata, sito in Penne, contrada Ponte S. Antonio, censito nel catasto fabbricati al foglio 81 particella 701 subalterno 1, categoria catastale D/1, ai fini della stipula del corrispondente contratto di locazione;
- D. ASL di Pescara ha quindi richiesto, con istanza prot 73145 del 28.07.2026, assunta al prot. 84529 del 29.07.2026 di quest'Ufficio, lo svolgimento da parte dell'AdE_DP di attività di valutazione;
- E. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di sopralluogo, si applica la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 277, il quale dispone che *“gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei*

soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;

- F. l'Agenzia delle entrate è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- G. come anticipato nella precedente lettera A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Accordo di Collaborazione prevede il rimborso da parte di ASL di Pescara dei costi sostenuti dall'Agenzia delle entrate per l'espletamento delle attività di cui alla precedente lettera A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;
- H. la Convenzione triennale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate attualmente vigente, prevede che i costi per i quali è previsto il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 379,00 (trecentosettantanove/00), quale costo standard per giorno-uomo;
- I. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di

- seguito “Regolamento UE”);
- J. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”), e ss. mm.ii., reca le disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE;
- K. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 concerne “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”;
- L. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 209 del 27 maggio 2021 concerne la procedura telematica per la notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti convengono e stipulano il presente Accordo di Collaborazione.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Il presente Accordo di Collaborazione ha ad oggetto la prestazione di attività di valutazione immobiliare nei confronti di ASL di Pescara, da svolgersi da parte di AdE_DP, consistente in perizia di stima del più probabile canone di locazione,

ai fini della stipula del contratto di affitto, del seguente immobile:

- 1) bene immobiliare artigianale e relativo piazzale antistante, di proprietà privata, sito in Penne, contrada Ponte S. Antonio, censito in catasto al foglio 81 particella 701 subalterno 1, categoria catastale D/1.

ART. 3

RIMBORSO DEI COSTI

3.1 Per le attività di cui all'articolo 2, ASL di Pescara corrisponderà all'Agenzia delle entrate, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l'importo di euro 1.895,00 (milleottocentonovantacinque/00), determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo di cui in premessa fissato in euro 379,00 (trecentosettantanove/00).

3.2 Il pagamento all'Agenzia delle entrate del suddetto importo deve essere effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, per posta certificata, da parte di ASL di Pescara della nota di addebito, versando le somme dovute, al lordo di eventuali commissioni bancarie, utilizzando le modalità di pagamento che saranno indicate nella medesima nota di addebito.

3.3 ASL di Pescara comunica che l'indirizzo di posta certificata della struttura interna responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 3.2 è il seguente:

PEC antonio.busich.aslpe@pec.it

In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284, comma 1, del codice civile.

In caso di reiterato inadempimento agli obblighi di pagamento da parte di ASL di Pescara, l'Agenzia delle entrate si riserva di non sottoscrivere ulteriori accordi.

3.4 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all'eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati ad AdE_DP e per conoscenza alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell'elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti, e di conseguenza sarà emessa e trasmessa la nota di addebito.

3.5 Qualora l'AdE_DP condivida i rilievi formulati trasmetterà un nuovo elaborato tecnico in sostituzione del precedente ed emetterà la nota di addebito di cui al punto 3.2.

3.6 Qualora, invece, l'AdE_DP non condivida i rilievi formulati, le Parti si impegnano a esaminare congiuntamente la questione nel termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei rilievi e ad addivenire a una composizione amichevole nel successivo termine di cinque giorni lavorativi.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

4.1 L'esecuzione delle attività inizia a decorrere dalla data indicata all'articolo 9 e si conclude entro i termini di seguito indicati previsti per l'immobile/gli immobili indicato/i all'articolo 2.1.

1) immobile artigianale e relativo piazzale antistante, di proprietà privata, sito in Penne, contrada Ponte S. Antonio, censito in catasto al foglio 81 particella 701 subalterno 1, categoria catastale D/1, n. 100 giorni naturali e consecutivi.

4.2 AdE_DP provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Le attività di sopralluogo dovranno svolgersi, in data da concordare, tra i tecnici di AdE_DP e il Referente responsabile di ASL di Pescara. A tal fine, ASL di Pescara, con congruo anticipo rispetto alla data concordata, avrà cura di avvisare delle visite programmate gli eventuali occupanti dell'immobile/i da stimare.

4.4 Nel caso lo stato di fatto rilevato sia difforme da quanto emerge dai documenti acquisiti, AdE_DP procederà secondo le modalità indicate nel punto seguente 4.5 ovvero nel punto 4.9. I tecnici dell'Agenzia delle entrate verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (come indicato nel «Manuale operativo delle stime immobiliari» dell'Agenzia delle entrate).

4.5 L'attività di valutazione verrà sospesa nel caso in cui si riscontrino per l'immobile in esame, anche in fase di sopralluogo, carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale che non consentano la regolare prosecuzione dell'attività estimativa, fermo restando che le irregolarità rilevate dovranno in ogni caso essere regolarizzate anche nel rispetto dell'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.6 Nell'ipotesi di sospensione dell'attività, AdE_DP ne darà tempestiva comunicazione ad ASL di Pescara e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza, chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate. Il processo valutativo riprenderà non appena ASL di Pescara avrà posto in essere le attività necessarie per l'aggiornamento della banca dati catastale.

4.7 Qualora la valutazione dell'immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 4.5, il termine previsto dal punto 4.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione.

4.8 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, ASL di Pescara trasmette la seguente documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire lo svolgimento delle attività da parte di AdE_DP:

- richiesta del canone di locazione formulata dalla ditta proprietaria ed eventuale contratto di locazione scaduto;
- planimetria dell'immobile;
- concessioni edilizie e/o autorizzazioni riguardanti la sua realizzazione e/o lavori eseguiti sull'immobile, nonché eventuali condoni edilizi eseguiti e certificazioni di abitabilità/agibilità;
- certificazioni di conformità degli impianti ed eventuali ulteriori certificazioni;
- attestato di prestazione energetica;
- ogni altra documentazione ritenuta utile.

4.9 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte di ASL di Pescara, AdE_DP potrà richiedere la relativa integrazione documentale assegnando un termine per la consegna. Decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione, l'incarico si intenderà revocato, fermo restando l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia delle entrate per le attività eventualmente già effettuate.

4.10 È fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare formalmente, che la perizia venga comunque

effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.

4.11 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno un differimento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte di AdE_DP, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.

4.12 Le Parti convengono che l'Agenzia delle entrate non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione fornita da ASL di Pescara relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

ART. 5

ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, ASL di Pescara assicura la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere tempestivamente le informazioni suppletive che dovessero essere richieste da AdE_DP, anche per l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile.

5.2 ASL di Pescara assume ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.

5.3 L'AdE_DP garantisce, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza, della correttezza e dell'indipendenza di

giudizio richieste dalla natura dell'incarico medesimo.

5.4 L'AdE_DP non risponde di eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause alla stessa non imputabili. In tali casi, AdE_DP comunicherà a ASL di Pescara e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni, dando un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi, compatibile con la scadenza fissata al punto 4.1 ovvero ai punti 4.7 e 4.11 in caso di differimento dei tempi. Decorso inutilmente tale termine, salvo diverso accordo tra le Parti, l'incarico relativo alla stima del bene o dei beni per cui non è stato possibile eseguire il sopralluogo si intenderà revocato, fermo restando l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia delle entrate per le attività già effettuate. Si precisa che nel caso in cui le Parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell'incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

ART. 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo di Collaborazione implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili alle attività oggetto del presente atto indicate all'art. 2. Il trattamento sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.

6.2 In particolare le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente

per le finalità in essi indicate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, ad eccezione dei soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria o ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria, per la tutela delle Parti in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento UE, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE;
- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

6.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

6.4 Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto

organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

6.5 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'interessato, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 27 maggio 2021 n. 209.

6.6 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE.

6.7 L'Agenzia delle entrate adempie agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii, tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.

6.8 L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente atto.

6.9 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia delle entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- per ASL di Pescara, Dott. Giovanni Modesti, il cui dato di contatto è: giovanni.modesti@asl.pe.it

ART. 7

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

7.1 Le Parti e i soggetti dei quali queste si avvalgono hanno l'obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento UE e del Codice

7.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Accordo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

7.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Accordo.

7.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ART. 8

RESPONSABILI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

8.1 Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente Accordo, le Parti individuano il "Responsabile dell'Accordo di Collaborazione":

a) per ASL di Pescara

Vero Michitelli

b) per AdE_DP

Monica Di Meo

ART. 9

DURATA

9.1 Il presente Accordo di Collaborazione ha effetto dalla data di ricezione da parte di AdE_DP, in posta certificata, dell'Accordo stesso firmato digitalmente da ASL di Pescara e si considera concluso con l'esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 4.1 ovvero ai punti 4.7 e 4.11.

ART. 10

MODIFICHE

10.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Accordo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui alla lettera H) delle premesse.

ART. 11

COMUNICAZIONI

11.1 Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo di Collaborazione deve essere inviata ai seguenti recapiti:



a) per ASL di Pescara

Indirizzo: via Renato Paolini, n. 68 – 65124 Pescara

PEC: antonio.busich.aslpe@pec.it

CF/P.IVA: 01397530682

b) per l'Agenzia delle entrate

Direzione provinciale di Pescara - Ufficio provinciale – Territorio

Indirizzo: Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara (PE)

PEC: dp.pescara@pce.agenziaentrate.it

CF: 06363391001

ASL di Pescara

Vero Michitelli

Firmato digitalmente

Agenzia delle entrate

Direzione provinciale di Pescara

Monica di Meo

Firmato digitalmente

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Antonio Busich

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 000000000

Anno 2026

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Rossano Di Luzio ff

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1324 del 12/08/2026 ad oggetto:

PRESA D'ATTO DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PESCARA PER L'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE INERENTE AL "IMMOBILE ARTIGIANALE E RELATIVO PIAZZALE ANTISTANTE SITI IN PENNE IN CONTRADA PONTE S. ANTONIO IDENTIFICATI CATASTALMENTE AL FOGLIO 81 PART. 701 SUB 1".

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 13/8/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato